

 Comune di Dolo	DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' CITTADINO EXTRACOMUNITARIO	NI01 POL
		Rev. 2 del 06.10.2014
		Pag. 1 di 1

Cos'è

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione **entro 48 ore** all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, come a Dolo, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.

Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

In caso di **inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa** dell'importo di € 320,00.

Come fare

Per comunicare di ospitare un cittadino extracomunitario occorre compilare il modello appositamente predisposto.

Il modello può essere ritirato allo sportello Integrato "Si cittadino" oppure scaricato dal sito internet www.comune.dolo.ve.it alla sezione modulistica.

La dichiarazione di ospitalità, completa della documentazione allegata, può essere spedita per posta, con raccomandata AR, indirizzata a: Comune di Dolo Via B. Cairoli n. 39 -30031 Dolo- oppure consegnata a mano nei giorni di apertura dello **Sportello Integrato "Si cittadino"** che rispetta il seguente orario:

lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
 martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,15 alle 17,15
 venerdì dalle ore 7,40 alle ore 12,00
sabato chiuso

Documenti da presentare

La dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata allo Sportello Integrato "Si cittadino" in triplice copia con firma in originale, due copie verranno trattenute dall'ufficio ricevente, la terza verrà riconsegnata con il timbro di ricezione che vale come ricevuta.

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Normativa di riferimento

Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta. ".